



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0209/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0093/TFNSD/2022-2023

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente (Relatore)
Andrea Fedeli – Componente
Valentino Fedeli – Componente
Gaia Golia – Componente
Francesca Paola Rinaldi – Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all'udienza del giorno 20 giugno 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3338/113 pf22-23/GC/GR/ff del 28 novembre 2022, depositato il 30 novembre 2022, nei confronti della società Città di Varese SSDARL, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale contestava a carico del sig. Stefano Amirante e della società Città di Varese SSDARL, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva (quest'ultima in relazione alla posizione del tecnico Ezio Rossi, accordatosi ex art. 126 CGS), di aver consentito al detto tecnico di svolgere, dal 9 agosto al 10 settembre 2021, l'attività di allenatore senza essere tesserato, in violazione degli artt. 4, comma 1, CGS e 38, comma 1, NOIF.

La Procura Federale avviava il procedimento disponendo vari atti di indagine, consistiti: nell'iniziale esposto della stessa società; nell'acquisizione dei fogli di censimento; nell'audizione dei sigg. Ezio Rossi, Pereira Neto De Sousa Leonidas e Stefano Amirante.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale fissava quindi l'udienza di discussione del 15 dicembre 2022.

L'accordo ex art. 127 CGS

Prima dell'apertura del dibattimento, i deferiti e la Procura Federale presentavano proposta di accordo con indicazione delle relative sanzioni. Con decisione n. 96/TFN-SD del 15 dicembre 2022 il Tribunale dichiarava l'efficacia degli accordi, irrogando (per quanto rileva ai fini della presente decisione) alla società una sanzione di euro 400,00 (quattrocento/00).

Con nota del 23 marzo 2023, il competente Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo della FIGC segnalava che la sanzione non era stata corrisposta dalla società. Pertanto, il Presidente del Tribunale ha fissato l'udienza per la discussione del deferimento, in tal modo revocando la precedente decisione.

La fase predibattimentale

In vista della fissata udienza del 20 giugno 2023, la società deferita ha depositato breve memoria documentata, con la quale ha dedotto che la sanzione era stata onorata il giorno 16 dicembre 2022 con addebito sul conto campionato.

Il dibattimento

All'udienza del 20 giugno 2023, il rappresentante della Procura Federale, Avv. Alessandro Avagliano, presso atto dell'intervenuto tempestivo pagamento, ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità del deferimento. Il sig. De Carli, nell'interesse della società, ha ribadito l'intervenuto pagamento.

La decisione

Il deferimento va dichiarato improcedibile.

È documentalmente provato che la sanzione dell'ammenda, a suo tempo irrogata alla società, è stata integralmente e



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

tempestivamente corrisposta, ancorché nella forma dell'addebito in conto campionato in luogo del versamento sul c/c FIGC dedicato a tal fine.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il deferimento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 20 giugno 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

IL PRESIDENTE RELATORE
Carlo Sica

Depositato in data 23 giugno 2023.

IL SEGRETARIO
Marco Lai